

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 19 DICEMBRE 2007

N. 181 suppl.



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

### ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**S O M M A R I O**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

**PARTE PRIMA*****Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 37

**“Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’”.**

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 38

**“Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale”.**

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 39

**“Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)”.**

Pag. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28

**“Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario”.**

Pag. 20

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 37

**“Istituzione del parco naturale regionale ‘Fiume Ofanto’“.****IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO****IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE***PROMULGA*

La seguente legge:

**Art. 1****(Istituzione dell’area naturale protetta)**

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), come sostituito dall’articolo 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, è istituito il parco naturale regionale denominato “Fiume Ofanto”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.
2. I confini del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale, e depositata in originale presso l’Assessorato all’ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme all’originale, presso le sedi delle province e dei comuni interessati e, una volta costituito, presso la sede dell’ente di gestione previsto dall’articolo 4.
3. I confini del parco sono segnati e resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a

cura dell’ente di gestione.

**Art. 2  
(Finalità)**

1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” sono le seguenti:
  - a) conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
  - b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;
  - c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche;
  - d) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
  - e) assicurare la conservazione della lontra (lutra lutra) presente sull’Ofanto con l’unica popolazione della regione Puglia;
  - f) recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici e idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
  - g) mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, vietando le attività che possano comportare la diminuzione del tra-

sporto solido, come il prelievo in alveo di materiali litoidi;

- h) promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
- i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale;
- j) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
- k) promuovere e incentivare in agricoltura l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;
- l) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso;
- m) incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona;
- n) valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
- o) allestire infrastrutture e incentivare iniziative per la mobilità lenta;
- p) promuovere attività culturali e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono;
- q) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

### **Art. 3**

#### **(Zonizzazione provvisoria)**

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, il parco naturale regionale "Fiume Ofanto" è suddiviso in due zone: la zona 1, di rilevante interesse naturalistico, nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale e la zona 2, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello della promozione di un modello di sostenibilità e di riduzione degli eventuali impatti delle attività presenti.
2. Sono criteri di riferimento nell'individuazione della zona 1 la presenza di:
  - a) aree interessate dall'asta, dal letto, dalle sponde e dal ciglio del fiume e dei suoi affluenti;
  - b) formazioni boschive;
  - c) vegetazione alofita e psammofila e ogni altra superficie con vegetazione spontanea;
  - d) aree di particolare rilevanza paesaggistica e storico-archeologica;
  - e) aree interessate dagli invasi artificiali;
  - f) altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica.
3. Sono criteri di riferimento nell'individuazione della zona 2 le aree in cui i caratteri di cui al comma 2 appaiono meno marcati e vi si aggiunge la rilevante presenza di aree agricole e in genere antropizzate.

### **Art. 4**

#### **(Gestione)**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e 9 della l.r. 19/1997, in considerazione delle sue dimensioni, la gestione del parco naturale regionale

“Fiume Ofanto” è affidata a un Consorzio di gestione, appositamente costituito fra i seguenti enti: Province di Bari e Foggia, Comunità montana dei Monti Dauni meridionali e Comunità montana della Murgia di nord ovest, Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli. Il Consorzio così costituito è ente di gestione a tutti gli effetti di legge.

2. La provincia di Bari fa parte del Consorzio di gestione sino all’elezione del Consiglio provinciale della istituenda sesta provincia pugliese di Barletta – Andria – Trani.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia convoca una conferenza dei servizi con i soggetti di cui al comma 1 per l’approvazione dello schema di statuto del Consorzio di gestione, che è successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del Consorzio e il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a disposizione.
4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio del Consorzio di gestione non appena lo stesso è costituito.
5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, allo scioglimento degli organi responsabili del Consorzio di gestione e, contestualmente, alla nomina di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.

## **Art. 5**

### **(Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio)**

1. Sull’intero territorio del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, è vietato:
  - a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria attività fino alla scadenza dell’autorizzazione;
  - b) prelevare in alveo materiali litoidi;
  - c) esercitare l’attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell’ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
  - d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
  - e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;
  - f) asportare minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente di gestione;
  - g) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
  - h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
  - i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell’area protetta;



- j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  - k) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
  - l) aprire discariche;
  - m) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:
- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);
  - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
  - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, sentito l'ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale dell'attività agrituristica. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misu-

ra massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica di agriturismo e turismo rurale. Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei piani di settore e degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area. È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli.

4. Sull'intero territorio del parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dell'ente di gestione.
6. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 2, sull'intero territorio del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", fino all'approvazione del piano

di cui all'articolo 7, sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:

- a) pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
  - b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;
  - c) tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati dagli uffici competenti;
  - d) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale);
  - e) trasformazione delle colture agricole già presenti in altre.
7. Sono fatti salvi gli interventi od opere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente alla data di adozione da parte della Giunta regionale del disegno di legge di istituzione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto".
8. Fermo restando il rispetto delle norme e delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e conservazione ambientale, all'interno del territorio del parco può essere consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse pubblico nazionale o interregionale.

#### **Art. 6**

##### **(Strumenti di attuazione)**

- 1. Per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", l'ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
- b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
- c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

#### **Art. 7**

##### **(Piano territoriale dell'area naturale protetta)**

- 1. Il piano territoriale del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" persegue le seguenti finalità:
  - a) individuare le opere e gli interventi necessari alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
  - b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
  - c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
  - d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
  - e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - f) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
  - g) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
  - h) individuare e definire il sistema di monitoraggio degli indicatori ambientali;



- i) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sugli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
  - j) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione del territorio;
  - k) individuare eventuali forme di compensazione perequativa.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.

#### **Art. 8**

##### **(Piano pluriennale economico-sociale)**

1. Il piano pluriennale economico-sociale del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" è predisposto dalla Comunità del parco, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo dell'ente di gestione, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 7.

#### **Art. 9**

##### **(Regolamento)**

1. Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 11 della l. 394/1991, come modificato dall'articolo 2 della

legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" ed è adottato dall'ente di gestione.

#### **Art. 10**

##### **(Nulla osta e pareri)**

1. Il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 5.
3. Fino alla costituzione del Consorzio di cui all'articolo 4, comma 1, il rilascio dei nulla-osta prescritti dal presente articolo è di competenza dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
4. Nel caso di cui al comma 1, l'ente di gestione trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

#### **Art. 11**

##### **(Immobili strumentali all'attività agricola)**

1. Per gli immobili strumentali all'attività agricola in fascia due si applicano gli indici previsti negli strumenti urbanistici vigenti nel comune, a condizione che l'intervento proposto non sia direttamente in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2.

#### **Art. 12**

##### **(Sanzioni)**

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991, come modifica-

- to dall'articolo 4 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Le violazioni al divieto di cui alle lettere a), b) e l) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
  3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
  4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f) e j) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.
  5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.
  6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
  7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila.
  8. Le violazioni di cui alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
  9. Le violazioni al divieto di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 e gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
  10. Le violazioni ai divieti richiamati ai

commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'ente di gestione.

11. È, comunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del parco.

### **Art. 13** **(Indennizzi)**

1. Gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco naturale regionale "Fiume Ofanto" vengono erogati direttamente dall'ente di gestione di cui all'articolo 4, che vi fa fronte con le disponibilità del proprio bilancio.
2. La liquidazione degli indennizzi avviene, dopo l'accertamento e la prova dell'entità dei danni e della loro origine da uno dei vincoli posti con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 7, qualora lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche già in atto, connesse alle attività agro-silvo-pastorali, riducendone in modo considerevole e continuativo il reddito.
3. In ogni caso, sorge il diritto a un indennizzo:
  - a) per la riduzione del carico di bestiame al di

sotto dei limiti di carico ottimale e per la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) per le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

4. L'ente di gestione procede alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della denuncia.

5. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da prescrizioni e norme di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

**Art. 14**  
**(Sorveglianza del territorio)**

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale delle province di Bari e Foggia e alle guardie ecologiche volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è

subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'ente di gestione.

**Art. 15**  
**(Controllo)**

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

**Art. 16**  
**(Norme finanziarie)**

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione.

2. Annualmente, anche tenendo conto degli obiettivi gestionali raggiunti, nonché della programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce appositi fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali e provinciali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l'importo complessivo di euro 50.000,00 a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 dicembre 2007

VENDOLA





LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 38

**“Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale“.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

*PROMULGA*

La seguente legge:

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo ai sensi del titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del capo II del regolamento (CE) n.1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999.

**Art. 2  
(Schedario del potenziale produttivo viticolo)**

1. Ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo regionale di cui all'articolo 16 del reg. (CE) 1493/1999, ogni superficie vitata è soggetta a iscrizione nello schedario viticolo e susseguente aggiornamento.
2. L'iscrizione della superficie vitata nello schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. Ogni variazione relativa a una superficie vitata iscritta nello schedario è soggetta a dichia-

razione da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della sua realizzazione.

4. Ogni trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate è soggetto a comunicazione, da parte del proprietario o conduttore subentrante, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di trasferimento della titolarità o di immissione in possesso.
5. La Giunta regionale definisce le modalità tecnico-procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale di cui ai reg. (CE) 1493/1999 e 1227/2000. A tal fine si avvale, attraverso la definizione di specifici atti esecutivi, delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura "AGEA", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive).

**Art. 3  
(Sanzioni amministrative)**

1. Nel caso di superfici per le quali sia stata omessa la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1) entro il termine previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000 (Norme di attuazione del reg. (CE) n.1493/1999 e del reg. (CE) n. 1227/2000) deve essere corrisposta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60,00 per ogni decara, o frazione di decara, della superficie vitata da iscrivere nello schedario.
2. Nel caso non si sia provveduto, entro i termini previsti, alle necessarie variazioni, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:



- a) al conduttore le cui superfici dichiarate differiscano in misura superiore al 5 per cento, sia in eccesso che in difetto, rispetto all'effettiva superficie vitata aziendale: euro 20,00 per decara, o frazione di decara, della superficie di differenza fra quella dichiarata e quella effettiva;
  - b) al conduttore che non proceda alla dichiarazione delle variazioni del potenziale viticolo secondo le procedure previste dalla Giunta regionale: euro 20,00 per decara, o frazione di decara, della superficie vitata;
  - c) al conduttore subentrante che non effettui la comunicazione di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate entro i termini previsti dall'articolo 2: euro 100,00.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte a un terzo nel caso in cui il ritardo nella dichiarazione e/o nella comunicazione non superi i trenta giorni.
  4. Le sanzioni introitate dalla Regione a seguito di atti amministrativi già definitivi restano confermate e non possono essere modificate.

**Art. 4**  
**(Regolarizzazione dei vigneti)**

1. I vigneti irregolarmente impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi del reg. (CE) 1493/1999 e secondo le disposizioni stabilite dalla Regione Puglia.
2. Ai conduttori che ottengono la regolarizzazione dei vigneti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del reg. (CE) 1493/99, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie interessata.
3. Ai conduttori che ottengono la regolarizzazione dei vigneti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del reg. (CE) 1493/99, si applica la sanzione amministrativa pecunia-

ria di euro 1.033,00 per ettaro se l'impianto, in relazione ai vitigni utilizzati, è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di euro 2 mila 582 per ettaro se l'impianto, in relazione ai vitigni utilizzati, è idoneo per la produzione di vini DOC.

4. Per i vigneti impiantati irregolarmente anteriormente al 31 agosto 1993 sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 44 (Regolarizzazione vigneti di uve da vino) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006 della Regione Puglia), come modificato dall'articolo 44 della legge regionale n.12 gennaio 2005, n. 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 alle superfici vitate che non risultino regolarizzate sono applicate le misure sanzionatorie previste dall'articolo 5.
6. Il conduttore la cui domanda di regolarizzazione venga respinta è tenuto a inviare alla distillazione il prodotto ottenuto dalle uve provenienti dalla superficie interessata dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data in cui tale domanda è respinta o, in alternativa, a pagare una sanzione di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalla superficie interessata a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data in cui la domanda è respinta. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è determinato sulla base dei prezzi medi correnti.
7. Per la quantificazione delle partite di vino da destinare alla distillazione obbligatoria si fa riferimento ai vini ottenuti dalle uve prodotte dal vigneto irregolarmente impiantato. In ogni caso, la quantità unitaria minima di vino da destinare alla distillazione è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l'ordinanza con cui si ingiunge l'estirpazione del vigneto. Il vigneto si con-



sidera in produzione a partire dalla terza campagna vitivinicola successiva a quella di impianto o reimpianto.

#### **Art. 5**

#### **(Sanzioni per impianti e reimpianti irregolari di vigneti effettuati a decorrere dal 1° settembre 1998)**

1. Per i vigneti con varietà di uve da vino piantati a decorrere dal 1° settembre 1998 in violazione al divieto di impianto dei vigneti previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del reg. (CE) 1493/99 e successive modificazioni o in violazione delle disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto e ai diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale, previste dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per decara, o frazione di decara, della superficie vitata per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate.
2. Le superfici vitate impiantate a decorrere dal 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del reg. (CE) 1493/99 e delle disposizioni che disciplinano l'uso dei diritti di nuovo impianto, dei diritti di reimpianto e l'impiego delle varietà classificate, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento, devono essere estirpate. Le spese connesse all'estirpazione sono a carico del produttore.
3. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione della superficie entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

4. Dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stata ingiunta l'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve raccolte dai vigneti soggetti all'obbligo di estirpazione possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione.

#### **Art. 6**

#### **(Vigilanza e controllo)**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni relative alla gestione e controllo del potenziale viticolo regionale, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dagli Uffici provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) e successive modificazioni.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 dicembre 2007

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 39

**“Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)”.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

*PROMULGA*

La seguente legge:

**Art. 1  
(Finalità e oggetto)**

1. La Regione Puglia promuove l'associazionismo, quale espressione di partecipazione, impegno, solidarietà e pluralismo, riconoscendone il valore sociale e l'autonomia, sostenendone le attività, sia quelle rivolte agli associati sia quelle rivolte a tutta la collettività per fini di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva.
2. La presente legge, nell'ambito dei principi e criteri fondamentali della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), regola i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale e prevede l'incentivazione delle attività attraverso gli strumenti di programmazione e le forme di partecipazione delle stesse alla programmazione regionale.

**Art. 2  
(Definizione)**

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli

associati, così come previsto dall'articolo 2 della l. 383/2000, al fine di arrecare beneficio direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività.

2. Le associazioni di cui alla presente legge perseguono interessi collettivi e fini di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale prevalentemente nei seguenti ambiti:
  - a) sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;
  - b) promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;
  - c) affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà tra i popoli e della cooperazione;
  - d) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;
  - e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita;
  - f) conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
  - g) sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative.

3. Le associazioni di promozione sociale, per il

perseguimento degli scopi sociali, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate, in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati, a cui possono affiancarsi, per specifiche iniziative e manifestazioni, persone non associate che operino comunque in forma volontaria, libera e gratuita. Possono, inoltre, avvalersi, in casi di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Sono considerate di rilievo regionale le associazioni di promozione sociale che siano già iscritte nel registro nazionale e abbiano una o più articolazioni territoriali sul territorio regionale, nonché le associazioni che abbiano articolazioni territoriali e svolgano attività in modo continuativo in almeno due province della regione.

### **Art. 3**

#### **(Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)**

1. E' istituito presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione Puglia il registro delle associazioni di promozione sociale, di seguito denominato registro, in attuazione dell'articolo 7 della l. 383/2000, cui possono iscriversi i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2 operanti sul territorio regionale e le articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale.
2. Le domande di iscrizione delle articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale sono presentate direttamente alla Regione Puglia per l'automatica iscrizione nel registro regionale, secondo quanto disposto all'articolo 4.
3. Le domande di iscrizione al registro delle associazioni operanti solo sul territorio regionale sono presentate al comune sede legale dell'associazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4. Il comune accerta il possesso dei requisiti richiesti con formale provvedimento, da adottare con determina-

dirigenziale o del responsabile del servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, e lo trasmette alla Regione Puglia entro i successivi dieci giorni.

4. In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti e alle procedure fissate dall'articolo 4, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l'atto di iscrizione si intende respinto.

### **Art. 4**

#### **(Modalità e termini per l'iscrizione al registro)**

1. Le articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, nonché le associazioni operanti solo sul territorio regionale, richiedono l'iscrizione nel registro regionale presentando formale domanda, rispettivamente alla Regione e al comune ove ha sede legale l'associazione, da redigere in carta semplice dal legale rappresentante dell'associazione sul territorio regionale, corredata della seguente documentazione:
  - a) atto costitutivo;
  - b) statuto, che indichi denominazione, sede legale, attribuzione della rappresentanza legale, assenza di fini di lucro intesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali, democraticità dell'ordinamento interno, criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, loro diritti e doveri, obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi, modalità di scioglimento dell'associazione e obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale;
  - c) relazione sulle attività prevalenti dell'associa-

- zione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;
- d) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l'indicazione dell'indirizzo presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale dell'associazione;
- e) documento rilasciato dalla direzione nazionale dell'associazione che attesti l'avvenuta iscrizione nel registro nazionale, per le associazioni a carattere nazionale operanti con proprie articolazioni sul territorio regionale, con l'indicazione della data di avvenuta iscrizione.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte delle associazioni nazionali aventi articolazioni territoriali in Puglia, la Regione avvia l'istruttoria della stessa e, ove non siano rilevate difformità rispetto alle norme nazionali e regionali, dispone l'iscrizione nel registro regionale, che deve in ogni caso avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. Tale termine è sospeso una sola volta in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi aggiuntivi richiesti.
3. Il comune ove ha sede legale un'associazione a carattere regionale o locale trasmette il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati. In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti al comma 1, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l'atto di iscrizione si intende respinto.
4. L'iscrizione al registro regionale è disposta con atto del dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento comunale di cui al comma 3, ovvero entro i termini di cui al comma 2 per le associazioni a carattere nazionale.
5. In caso di variazioni delle condizioni e caratteristiche dell'associazione, questa è tenuta a comunicarle al comune in cui ha sede legale, con comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, con la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell'iscrizione nel registro regionale. Il comune dispone entro trenta giorni la verifica del rispetto dei requisiti e ne dà comunicazione alla Regione.
6. In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, il comune adotta conseguente formale provvedimento nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, trasmettendone, entro trenta giorni dalla data della verifica ispettiva, copia alla Regione - Settore sistema integrato servizi sociali - per la cancellazione dal registro.

#### **Art. 5**

##### **(Revisione periodica e cancellazione)**

1. I comuni, entro il mese di giugno di ogni anno, verificano la permanenza del possesso dei requisiti da parte delle associazioni iscritte nel registro e ne comunicano l'esito alla Regione - Settore sistema integrato servizi sociali.
2. In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 6.
3. Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del provvedimento comunale, dispone la cancellazione dal registro.

#### **Art. 6**

##### **(Osservatorio regionale dell'associazionismo)**

1. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della

legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), è istituita un'apposita sezione dedicata all'associazionismo di promozione sociale, che opera con il concorso stabile di un organismo di rappresentanza dell'associazionismo composto da:

- a) il dirigente del Settore cittadinanza attiva, o suo delegato;
- b) il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali;
- c) due esperti nominati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Assessori alla solidarietà e alla trasparenza e cittadinanza attiva;
- d) sette rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, indicate secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Per i componenti di cui alle lettere c) e d) non è previsto alcun compenso. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente incaricato dal dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali.

2. La sezione dedicata all'associazionismo di promozione sociale, in seno all'Osservatorio regionale delle politiche sociali, si riunisce almeno ogni novanta giorni e ha i seguenti compiti:

- a) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle associazioni di promozione sociale;
- b) promuovere studi e ricerche sull'associazionismo di promozione sociale e favorire la conoscenza, lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche;
- c) promuovere iniziative di formazione e di

aggiornamento sullo svolgimento delle attività associative a sostegno dello sviluppo della democrazia partecipata;

- d) valutare l'applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di consulenze) e successive modificazioni.
  4. La Regione con la legge di bilancio annuale individua le risorse da destinare alle attività dell'Osservatorio.

#### **Art.7**

#### **(Attività di controllo)**

1. La Regione e i comuni possono disporre controlli e ispezioni secondo le modalità fissate nel regolamento regionale.
2. L'attività di controllo è finalizzata in particolare a verificare che:
  - a) le attività di cui all'articolo 2 siano svolte senza finalità di lucro;
  - b) gli aderenti alle associazioni di promozione sociale siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile presso terzi;
  - c) le organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale conservino la documentazione relativa alle entrate prevista dall'articolo 4 della l. 383/2000;
  - d) le scritture contabili e la relativa documentazione giustificativa siano tenute regolarmente.
3. Le associazioni di promozione sociale hanno l'obbligo di mettere a disposizione del perso-

nale incaricato dell'effettuazione del controllo tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti dal personale incaricato del controllo e dal legale rappresentante dell'associazione, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni; uno degli originali del verbale rimane presso l'associazione, un altro è trasmesso alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - e il terzo è trasmesso al comune di competenza per i conseguenti provvedimenti.
5. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, il comune competente adotta formale provvedimento per la cancellazione dal registro regionale e lo trasmette alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - per i conseguenti adempimenti.

**Art.8**  
**(Convenzioni)**

1. Le convenzioni previste dall'articolo 30 della l. 383/2000, nell'ambito degli obiettivi fissati nel piano regionale delle politiche sociali e nei piani di zona, possono essere stipulate con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale da almeno un anno.
2. I rapporti fra istituzioni pubbliche e associazioni di promozione sociale sono disciplinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli articoli 19 e 56 della l.r. 19/2006.

**Art. 9**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri della presente legge connessi alle

attività previste si fa fronte nei limiti dello stanziamento di cui all'apposito capitolo da istituirsi a seguito del riparto delle risorse del Ministero per la solidarietà sociale, di cui all'articolo 14 della l. 383/2000.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39, è autorizzata ad approvare le conseguenti variazioni di bilancio in sede di assegnazione da parte dello Stato dei fondi di cui al comma precedente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 dicembre 2007

VENDOLA

---

REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28

**“Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario“.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.



- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2139 del 11/12/2007 di adozione del Regolamento.

*EMANA*

Il seguente Regolamento:

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli artt. da 1 a 13 del Decreto 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e relativi allegati, inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio Sanitario.

### **Art. 2**

#### **Figura e profilo**

1. E' istituita la figura dell'Operatore Socio Sanitario.

L'Operatore Socio Sanitario è l'Operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

- a) Soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
  - b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
2. L'operatore sociosanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori pro-

fessionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare.

### **Art. 3**

#### **La formazione**

1. La formazione dell'Operatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli enti accreditati dal Settore Formazione Professionale, che abbiano almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Tali enti che intendano erogare formazione finalizzata all'OSS, ai fini della attuazione dei progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione e la realizzazione della didattica d'aula e dei tirocini formativi.

2. Al fine della determinazione del fabbisogno annuo, il Settore Formazione Professionale della Regione rileva, mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni, previa informazione alle OO.SS ed agli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Solidarietà, il fabbisogno rispettivamente:
  - a. per il personale da impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati, negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private a carattere sociosanitario, autorizzate all'esercizio;
  - b. per il personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a carattere socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche.
3. Il personale con la qualifica di OTA in servi-

zio presso le Strutture pubbliche è formato mediante percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli I.I.R.R.C.C.S.S. pubblici, previa informazione alle O.O.S.S. e previa autorizzazione con determinazione dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative, all'organizzazione complessiva del corso.

4. La realizzazione dei percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi formative accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie Locali, gli EE. EE. e gli I.I.R.R.C.C.S.S. pubblici e privati, nel rispetto dei principi fissati nel presente Regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le strutture socioassistenziali e sociosanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto delle l. r. n. 19/2006 e n. 8/2004. Gli enti accreditati, ai fini dell'utilizzo delle sedi di cui non sono titolari definiscono le convenzioni di cui al comma 1.

#### **Art. 4** **Contesti operativi**

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali o semi - residenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

#### **Art. 5** **Contesto relazionale**

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività in collaborazione con gli altri Operatori Professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

#### **Art. 6** **Attività**

1. Le attività dell'Operatore S.S. sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:
- a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
  - b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
  - c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata Tab. A.1) che forma parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 7** **Competenze**

1. Le competenze dell'Operatore di assistenza sono contenute nell'Allegata Tab. B) che forma parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 8** **Requisiti di accesso**

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'Operatore S.S. è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione.
2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
3. Possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri.

#### **Art. 9** **Organizzazione didattica**

1. La didattica è strutturata in moduli di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari.

Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

- a) un modulo di base;
  - b) un modulo professionalizzante.
2. I corsi di formazione per Operatore S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate in moduli didattici così come previsto nell'Allegato C) che fa parte integrante del presente regolamento.
  3. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un massimo di 400 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero ed ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio ecc.
  4. La gestione e la direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente dell'Azienda sede del corso, in possesso del titolo di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica e/o Laurea specialistica o magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, ovvero, in assenza, ad un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al fine di garantire l'integrazione delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto dell'area sociale, in possesso di laurea magistrale.

La gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti accreditati per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a figure con analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i

requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di insegnamento.

Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate.

#### **Art. 10**

##### **Materie di insegnamento**

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'art.9, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
  - a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
  - b) area psicologica e sociale;
  - c) area igienico - sanitaria;
  - d) area tecnico operativa.
2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata Tab. C) che forma parte integrante del presente regolamento.
3. Il carico didattico per ciascuna area di insegnamento è determinato come segue:
  - a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa (15%);
  - b) area psicologica e sociale (15%);
  - c) area igienico-sanitaria (35%);
  - d) area tecnico-operativa (35%).

#### **Art. 11**

##### **Tirocinio**

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore S.S..
2. La funzione di "tutor" è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni

sociali e sanitarie, individuati dall'organizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio.

### **Art. 12**

#### **Esame finale e rilascio dell'Attestato**

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:

**PRESIDENTE:**

- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative

**COMPONENTE:**

- Direttore Sanitario o suo delegato;

**COMPONENTE:**

- Direttore del corso o un Docente del corso;

**COMPONENTE:**

- Rappresentante designato dall'Assessorato alle Politiche della Salute;

**COMPONENTE:**

- Rappresentante designato dall'Assessorato alla Solidarietà;

**COMPONENTE:**

- Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale;

**COMPONENTE:**

- Rappresentante designato dal Collegio IPA-SVI provinciale;

**COMPONENTE:**

- Rappresentante dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;

**SEGRETARIO:**

- Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa ad un corso successi-

vo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. La valutazione delle prove di esame sarà espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna delle due prove ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100 (sessantacentesimi).

La Commissione d'esame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in quest'ultimo caso dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.

5. All'allievo che supera le prove è rilasciato dalla Regione – Assessorato Formazione Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio - sanitari e socio - assistenziali.

6. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli EE.EE., degli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa autorizzazione dell'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione istituiscono i corsi di cui al comma 4 dell'articolo 3, stabilendo il numero dei partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno, di cui all'articolo 3, comma 2.

Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati, sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima dell'istituzione dei suddetti corsi.

Nell'ammissione ai corsi sono fissate, in prima applicazione, le seguenti priorità:

1) Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A.;

2) Personale di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n.1/2005;

3) Personale di cui alla legge regionale n.

16/1987, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 68, comma 1, della legge regionale n. 19/2006;

- 4) Personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
- 5) Personale in servizio a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
- 6) Personale dipendente in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A.;
- 7) Aspiranti esterni, con attestato di OTA oppure di OSA;
- 8) Aspiranti esterni.

### **Art. 13 Titoli progressi**

1. Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, delle misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R., nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, in possesso di qualifica di O.T.A. o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o sociosanitario.
2. Per coloro che abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione nell'ambito sociale e sociosanitario della durata complessiva minima di 600 ore, documentati da relativi attestati di qualifica, diplomi o altre certificazioni rilasciate dalle Regioni e Province, dalle Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Sociali, la misura compensativa prevedrà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferi-

mento al programma didattico rispetto all'Allegato C) del presente regolamento.

3. L'ammissione alla frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2 sarà disposta, previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti formativi, da parte della Commissione di cui all'art. 12 comma 2.
4. La partecipazione ai tirocini formativi di cui al D.M. 25/03/1998 n. 142 e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente Regolamento.
5. I contenuti didattici dell'attività formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente articolo vengono definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui all'art.9, tenendo conto dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative necessarie in base a quanto stabilito nella Tab. C) allegata al presente Regolamento.

### **Art. 14 Finanziamento della spesa**

1. Per i corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.
2. Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, il Settore Formazione Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale Europeo e le assegna, mediante avviso pubblico, agli Enti accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi di qualificazione OSA.

**Art. 15**  
**Norma finale**

Articolazione del percorso formativo

1. Entro 30 giorni dalla notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l'avvio dei corsi inerenti la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso in modo tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.
3. La istruttoria amministrativa e la conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al corso per O.S.S. sarà espletata dalla Direzione Amministrativa dell'Ente titolare del corso.
4. L'Ente titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

**Art. 16**  
**Norma transitoria**

1. I corsi autorizzati con provvedimenti formali della Regione – Assessorato alle Politiche della Salute e avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono portati a termine dalle aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e dagli II.RR.CC.CC.SS., secondo la precedente procedura regolamentare.

**Art. 17**  
**Norma finale**

1. Con il presente Regolamento, a far data dalla pubblicazione dello stesso, sono abrogati i Regolamenti Regionali n. 14 del 29/03/2005 e n. 10 del 05/04/2007.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 dicembre

VENDOLA



## ALLEGATO A.1)

### Elenco delle principali attività previste per l'Operatore Socio Sanitario

#### 1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:

Assiste alla persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;

Realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;

Collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;

Realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;

Coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;

Aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;

Cura la pulizia e l'igiene ambientale.

#### 2) Intervento igienico - sanitario e di carattere sociale:

Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;

Collabora all'attuazione degli interventi assistenziali;

Valuta, per quanto di competenza gli interventi più appropriati da proporre;

Collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;

Riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione - relazioni appropriati con riferimento alle condizioni operative;

Mette in atto relazioni - comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

#### 3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;

Collabora alla verifica della qualità del servizio;

Concorre, rispetto agli Operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;

Collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;

Collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero alla realizzazione di attività semplici.

## **Competenze dell'Operatore Socio Sanitario**

### ***Competenze tecniche***

In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali sa attuare i piani di lavoro;

E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comune ( schede, protocolli etc);

E' in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:

- nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria.
- nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
- quanto necessario e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
- nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.

Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.

Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.

Sa svolgere attività finalizzate all'igiene del personale al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.

In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto è in grado di:

- aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare ( pallore, sudorazione, etc);
- attuare interventi di primo soccorso effettuando piccole medicazioni o cambio delle stesse;
- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilitazione semplici su singoli e gruppi;
- provvedere a trasporto di utenti, anche allettati in barella e/o carrozzella;
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
- accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

### ***Competenze relative alle conoscenze richieste***

Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse;

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati;

Riconosce per i vari ambiti, e dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato demente o handicappato mentale etc.

E' in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.

Conosce le modalità di rilevazione segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente.

Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute rivolte agli utenti e ai loro familiari.

Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.

### ***Competenze relazionali***

Sa lavorare in équipe.

Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.

È in grado di interagire in collaborazione con il personale sanitario con il malato morente.

Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.

Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.

E' in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.

E' in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

**ALLEGATO C)****Obiettivi di modulo e materie di insegnamento*****Obiettivi di Modulo*****Primo Modulo (200 ore di teoria):**

Acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali;

Distinguere i sistemi organizzativi socio- assistenziali e la rete dei servizi;

Conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore ( doveri, responsabilità, diritti ...);

Conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente.

**Secondo Modulo (250 ore di teoria, 100 esercitazioni, 450 tirocinio):**

Riconoscere e classificare i bisogni ed interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicap, etc. o in situazione di pericolo;

Identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'esistenza, collaborando con le figure professionali proposte;

Riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;

Applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato- cura della persona- mantenimento delle capacità residue - recupero funzionale;

Conoscere ed applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;

Conoscere i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale dell'utente.

**Modulo facoltativo: tematica professionale specifica (50 ore teoria, 50 esercitazioni, 100 tirocinio):**

Approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento ad una particolare tipologia di utenza o ad uno specifico ambiente assistenziale.

***Principali materie di insegnamento******Area socio - culturale, istituzionale e legislativa:***

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio - assistenziale e previdenziale.

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.).

Elementi di etica e di deontologia.

Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza.

*Area psicologica e sociale:*

Elementi di psicologia e sociologia.

Aspetti psico - relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza.

*Area igienico - sanitaria ed area tecnico - operativa:*

Elementi di igiene.

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero.

Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza.

Metodologia del lavoro sociale e sanitaria.

Assistenza sociale.



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---